

Scheda informativa ad uso dei clienti per la notifica di un sinistro in caso di sinistro concernente Disc Protection

Assicurazione per supporti ottici:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedere come segue:

www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

1. Ricevuta d'acquisto del supporto ottico assicurato
2. Fotografie del supporto ottico danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per la riparazione del danno.

Importante:

tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty. In caso di riacquisto senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti dell'assicurazione collettiva Disc Protection (edizione novembre 2022)

Stipulante	Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Media Markt Svizzera SA, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon (di seguito «Media Markt») in veste di stipulante sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»). Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla copertura Disc Protection distribuita da Media Markt.
Assicuratore	L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 SanGallo.
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.
Persona assicurata	I clienti di Media Markt possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia. Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione Disc Protection al momento dell'acquisto del supporto ottico.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Media Markt Svizzera SA (Media Markt), in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È assicurato il supporto ottico (di seguito «oggetto assicurato») indicato nell'attestato di assicurazione.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa è valida per l'oggetto indicato nell'attestato di assicurazione.

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo la ricevuta d'acquisto).

La copertura assicurativa cessa:

- a) alla scadenza della durata di 24 mesi; oppure
- b) dopo un sinistro.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

È assicurato un (1) sinistro nei 24 mesi di durata della copertura.

5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

Assicurata e avente diritto in caso di sinistro è la persona indicata nell'attestato di assicurazione. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

7. Requisiti per la copertura assicurativa

La copertura assicurativa presuppone, per ciascun oggetto assicurato, l'adempimento dei seguenti criteri:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato. Gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

Se un oggetto assicurato viene sostituito durante il periodo di garanzia del produttore e del venditore, la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

11. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento dell'oggetto assicurato a seguito di un fattore esterno improvviso o imprevedibile che ne pregiudica il funzionamento.

L'elenco è esaustivo.

12. Prestazione assicurativa

In caso di danneggiamento o distruzione dell'oggetto assicurato viene fornito un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità (sostituzione in natura). Se l'oggetto interessato dal danno non è più disponibile in commercio, la persona assicurata riceverà in alternativa un buono di Media Markt del valore massimo pari alla somma assicurata.

La decisione di effettuare una sostituzione in natura o un pagamento spetta all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di sinistro l'oggetto diventa di proprietà dell'Helvetia e, su richiesta, deve essere trasmesso a Helvetic Warranty prima che venga erogata la prestazione assicurativa.

13. Franchigia

La persona assicurata non è tenuta al versamento di una franchigia in caso di sinistro.

14. Esclusioni

Non sono coperti dall'assicurazione:

- la perdita o i costi derivanti dal fatto di non poter utilizzare l'oggetto assicurato;
- i danni derivanti da un uso errato o improprio, da negligenza o dal danneggiamento dell'oggetto assicurato, intenzionalmente o in altro modo;
- i danni conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita e furto;
- i danni dovuti al fatto che la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto danneggiato;

- i danni in seguito a disposizioni o ordini delle autorità;
- i danni che non pregiudicano il funzionamento dell'oggetto assicurato, ad es. usura, compresi i danni esteriori (graffi, ammaccature);
- i costi riconducibili al mancato rispetto delle specifiche del produttore o delle istruzioni per l'installazione;
- i costi coperti dalla garanzia del produttore o da un altro contratto di assicurazione applicabile;
- i danni dovuti a un difetto interessato da un richiamo da parte del produttore;
- i costi dovuti ad atti di guerra, terroristici o condotti per contrastare l'offensiva di una potenza straniera (a prescindere da un'eventuale dichiarazione di guerra), insurrezioni civili o contaminazione radioattiva;
- i casi di sinistro verificatisi al di fuori della copertura indicata nel certificato di assicurazione;
- i danni per i quali la procedura di liquidazione del danno non è gestita tramite Helvetic Warranty.

15. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- N. di telefono: 0848 640 600
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

Su richiesta, la persona assicurata è inoltre tenuta a trasmettere la ricevuta d'acquisto dell'oggetto assicurato.

16. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

19. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, sinistri e prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/protezionedeidati>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento a lui noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Troverete maggiori informazioni sul sistema HIS sul sito www.svv.ch/his.

20. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.